

**Convenzione del 31 marzo 2003 tra il Ministero dell'Economia  
e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del Sistema  
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)**

*Il Governatore della Banca d'Italia*

Roma, 21 luglio 2001

Signor Ministro,

negli ultimi anni, l'attuazione del decentramento amministrativo e fiscale ha spostato il baricentro della finanza pubblica verso le regioni, le provincie, i comuni e gli enti ad essi collegati che ora godono di una maggiore autonomia e responsabilità di bilancio; ne è derivata l'esigenza di disporre, in via diretta, di informazioni attendibili e tempestive sui flussi e sugli stock finanziari.

L'obiettivo della più ampia conoscenza dell'andamento dei conti pubblici può essere perseguito attraverso l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, integrando, nell'attuale sistema delle reti telematiche, la Tesoreria dello Stato e quella degli Enti pubblici.

Il Ragioniere generale dello Stato, con nota del 2 maggio u.s., ha segnalato che "si rende necessario che la Banca d'Italia predisponga tutte le iniziative per l'organizzazione di un efficiente archivio dei dati riguardanti la finanza pubblica con le opportune misure di sicurezza e di riservatezza dei dati"; rappresentanti del Ministero dell'economia e di questo Istituto stanno definendo i dati che dovranno essere rilevati e le infrastrutture elettroniche necessarie.

Il progetto si fonda sul colloquio telematico delle banche tesoriere e degli Enti con la Banca d'Italia e la Ragioneria generale dello Stato; l'archivio sarà accessibile secondo le competenze dei soggetti e si avvarrà della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e della Rete Nazionale Interbancaria. E' già in corso una sperimentazione per i collegamenti informatici tra alcune Regioni e il sistema Tesoreria - R.G.S.

Le recenti problematiche, che hanno interessato i conti pubblici, confermano la necessità di procedere nella realizzazione del progetto e suggeriscono di valutare l'opportunità che esso, ove Ella concordi, venga formalmente recepito in un appropriato quadro normativo, per collaborare alla messa a punto del quale le strutture della Banca sono a completa disposizione.

L'occasione mi è gradita per inviarLe, Signor Ministro, i più cordiali saluti.

*Antonio Fazio*

Ill.mo Signor  
on. prof. Giulio TREMONTI  
Ministro dell'Economia e delle Finanze



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E LA BANCA D'ITALIA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

VISTI

la legge 28 marzo 1991, n. 104, di proroga dell'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria provinciale dello Stato;

la convenzione tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, stipulata il 17 gennaio 1992;

l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che affida alla Banca d'Italia il servizio di tesoreria centrale dello Stato;

la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria centrale dello Stato, stipulata il 9 ottobre 1998;

PREMESSO CHE

l'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ha delegato il Governo a "ridefinire il sistema di tesoreria unica in modo da prevederne, per le regioni e gli enti locali, il graduale superamento in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie";

7/



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, hanno dettato disposizioni per il riordino del sistema di tesoreria unica, in vista del suo graduale superamento;

l'art. 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), prevede che, per garantire la rispondenza dei conti pubblici alla disciplina europea, tutti gli incassi e i pagamenti e i dati di competenza economica delle amministrazioni pubbliche debbano essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

detto articolo prevede l'emanazione di decreti ministeriali di attuazione che stabiliscano, tra l'altro, la codificazione, i soggetti e le modalità di trasmissione delle informazioni;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito, Amministrazione) affida alla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la gestione di un Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (di seguito, Sistema informativo) che raccoglie, con l'ausilio di strumenti di trasmissione telematici, i dati di cassa ed economici delle Amministrazioni pubbliche.



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

L'Amministrazione è proprietaria dei dati contenuti nel suddetto Sistema informativo. La Banca d'Italia è responsabile dello sviluppo del Sistema informativo sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione.

Art. 2

Contenuti del Sistema informativo

Il Sistema informativo rileva giornalmente informazioni analitiche sulle entrate e sulle spese delle Amministrazioni pubbliche, classificate in modo uniforme in base ai codici definiti dall'Amministrazione con appositi decreti.

Tali codici riguardano i flussi di cassa ed economici delle Amministrazioni pubbliche e, per le voci relative alla spesa per acquisto di beni e servizi e per investimenti, sono integrati, rispettivamente, con il "Common Procurement Vocabulary-CPV" e con il "Codice Unico di Progetto-CUP".

Art. 3

Utilizzo del Sistema informativo da parte del Ministero dell'economia

La Banca d'Italia mette a disposizione dell'Amministrazione i dati rilevati dal Sistema informativo, secondo le modalità definite nei decreti di attuazione. A tali fini, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono utilizzate la Rete Nazionale della Pubblica Amministrazione e la Rete nazionale interbancaria.



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

In conformità con le istruzioni emanate dall'Amministrazione, la Banca può eseguire elaborazioni sui dati contenuti nel Sistema informativo.

Art. 4

Alimentazione del Sistema informativo

La Banca d'Italia, quale tesoriere dello Stato, conferisce al Sistema informativo i dati relativi al servizio di tesoreria statale.

Per le operazioni degli altri enti pubblici, l'alimentazione del Sistema informativo avviene mediante flussi trasmessi in via telematica alla Banca d'Italia.

Al fine di assicurare l'integrità dei dati, nonché l'autenticità della loro provenienza, la Banca predisporrà gli opportuni presidi di sicurezza sia nell'archiviazione dei dati medesimi, sia nella loro trasmissione.

Art. 5

Accesso al Sistema informativo

Modalità e condizioni per l'accesso al Sistema informativo da parte di altri soggetti sono regolate dall'Amministrazione, sentita la Banca d'Italia per gli aspetti tecnici e attuativi.

Art. 6

Sviluppo degli strumenti informatici nella pubblica amministrazione

La Banca e l'Amministrazione cooperano per lo sviluppo delle tecnologie informatiche nelle procedure di incasso e pagamento delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

4



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Art. 7

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione, previamente definite dalle parti mediante scambio di corrispondenza, formeranno oggetto di uno specifico atto convenzionale aggiuntivo.

Art. 8

Rinvio all'Allegato tecnico

Gli aspetti tecnici e procedurali relativi al Sistema informativo sono regolati nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 9

Adeguamenti procedurali ed informatici

Gli adeguamenti procedurali ed informatici che si renderanno necessari successivamente alla stipula della presente convenzione saranno regolati mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Roma, 31. 3. 3.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA D'ITALIA

IL RAGIONIERE GENERALE  
DELLO STATO